



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto d'Istruzione Superiore "Margherita HACK "

Largo Giovanni Paolo II, 1 - 00067 Morlupo (RM)

Cod. Mec. RMIS093003 - Cod. Fisc. 97197630581

Tel. 06/121125685 - Fax 06/9071935 - Distr. 31

Sede legale : Liceo Scientifico "Giuseppe Piazzi" Morlupo (RM) Cod. Mec. RMPS09301D

Sez. associata: I.T.C.G. "P.L. Nervi" Rignano Flaminio (RM) Cod. Mec. RMTD093019

Sez. associata: I.P.S.C.T. "P.L. Nervi" Rignano Flaminio (RM) Cod. Mec. RMRC093012

Sez. associata: I.T.C.G. "P.L. Nervi" serale Rignano Flaminio (RM) Cod. Mec. RMTD09351P

E-mail: rmis093003@istruzione.it

PEC: rmis093003@pec.istruzione.it

Sito web: www.iismargheritahack.gov.it

Cod. Univoco: UF5LDS

Morlupo, 18.10.2018

CIRCOLARE n.35

Al seggio elettorale
Ai genitori degli alunni
Al personale ATA
Ai Docenti
Sedi tutte

Oggetto: Costituzione seggio, modalità delle votazioni , operazioni di scrutinio, attribuzione dei posti e adempimenti per la proclamazione degli eletti.

Le votazioni per il rinnovo del Consiglio d'Istituto si svolgeranno nei giorni di domenica 25 novembre, dalle ore 8:00 alle ore 12:00 (per la componente docenti, personale ata e genitori) e di lunedì 26 novembre 2018 dalle ore 8:00 alle ore 13:30 (per tutti compresa la componente studenti) nel seggio:

- seggio n. 1 di Morlupo sede Centrale, Largo Giovanni Paolo II, 1, dove votano i genitori i docenti ed il personale ATA della Sede Piazzi di Morlupo
- seggio n. 2 di Rignano Flaminio sede succursale Via Falisca snc dove votano i genitori, i docenti ed il personale ATA della Sede Nervi di Rignano Flaminio
- seggio itinerante n. 3 di Morlupo sede Centrale, Largo Giovanni Paolo II, 1, dove votano gli studenti della Sede Piazzi di Morlupo

- seggio itinerante n. 4 di Rignano Flaminio sede succursale Via Falisca snc dove votano gli studenti della Sede Nervi di Rignano Flaminio.

Gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento.

In mancanza di documento è consentito il riconoscimento da parte dei componenti del seggio, previa succinta verbalizzazione sottoscritta da tutti i componenti presenti nel seggio.

Il riconoscimento dell'elettore sprovvisto di documento può essere effettuato anche da un altro elettore dello stesso seggio in possesso di documento o a sua volta conosciuto da un componente del seggio.

Anche in tal caso deve essere fatta succinta verbalizzazione, sottoscritta da tutti i componenti presenti del seggio.

Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro cognome e nome sull'elenco degli elettori del seggio.

Nello spazio riservato ai componenti del seggio devono essere disposti dei tavoli, sopra i quali vanno poste tante urne quanti sono gli organi da eleggere.

Nello spazio riservato alle votazioni devono essere disposti due tavoli in due angoli opposti in modo che gli elettori vengano a trovarsi alle spalle dei componenti dei seggi, assicurando in ogni caso la segretezza del voto.

Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una croce sul numero romano che contraddistingue la lista prescelta indicato nella scheda.

Le preferenze nel numero di 2 per la componente genitori e per la componente studenti, 4 per la componente docenti e nel numero di 1 per la componente ATA, potranno essere espresse con un segno di matita accanto al nominativo del candidato o dei candidati prestampato nella scheda.

Non è ammesso l'esercizio del diritto di voto per delega, dato che il voto ha sempre carattere personale.

I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro esercitino il diritto di voto presso la stessa scuola.

Tale evenienza viene fatta constatare succintamente nel verbale.

Alle ore 08.00 del giorno in cui sono indette le votazioni il Presidente apre il seggio, chiamando a farne parte gli scrutatori.

Se il presidente è assente, egli è sostituito dallo scrutatore più anziano di età presente, il quale integra il numero degli scrutatori chiamando ad esercitare le funzioni un elettore presente.

Analogamente procede il presidente qualora sia assente qualcuno degli scrutatori. Quando non sia possibile integrare il numero degli scrutatori il seggio si insedia ugualmente con i componenti presenti.

Delle operazioni di votazione viene redatto - in duplice originale - processo verbale, che è sottoscritto dal presidente e dagli scrutatori.

Tutte le decisioni del seggio elettorale sono prese a maggioranza e in caso di parità prevale il voto del presidente.

Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento.

Alle operazioni predette partecipano i rappresentanti di lista appartenenti alla componente per la quale si svolge lo scrutinio.

Delle operazioni di scrutinio viene redatto processo verbale secondo il modello allegato alla presente ordinanza, in duplice originale, che è sottoscritto in ogni foglio dal presidente e dagli scrutatori.

Da detto processo verbale debbono, in particolare, risultare i seguenti dati:

- a) il numero degli elettori e quello dei votanti, distinti per categoria;
- b) il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista;
- c) il numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato.

I verbali dello scrutinio, in duplice originale, dovranno essere firmati dai componenti del seggio in ogni foglio.

Il numero dei votanti dovrà corrispondere al numero delle firme apposte sugli elenchi per avvenuta espressione del voto e al numero delle schede contenute nell'urna.

Le schede rimaste dovranno corrispondere alla differenza tra il numero degli elettori e quello dei votanti e ai "vuoti" nello spazio riservato alle firme.

Andrà fatto poi: a) il calcolo dei voti di lista; b) il calcolo delle schede bianche; c) il calcolo delle schede nulle; d) il calcolo delle preferenze di ciascun candidato. La somma dei dati a) + b) + c) deve corrispondere al numero dei votanti.

L'elettore può votare:

- 1) solo la lista;
- 2) la lista e le preferenze ;
- 3) solo le preferenze.

Se l'elettore vota lista e preferenze, il Presidente attribuirà il voto di lista e preferenze. Se l'elettore vota solo preferenze, il Presidente dovrà attribuire anche il voto di lista.

Altri casi di espressione di voto sono di assoluta competenza del seggio, che decide a maggioranza o col voto del Presidente. Questi dovrà sempre ed in ogni caso cercare di interpretare la volontà dell'elettore e dovrà decidere in modo immediato cercando di ridurre al minimo i casi di nullità del voto.

Citiamo i casi più frequenti:

- è posta la "X" sul motto e non sul numero romano : il voto è della lista;
- la "X" è su due o più liste: la scheda è nulla;
- esistono, su una stessa lista, preferenze eccedenti il numero massimo consentito: occorre ritenere valide le prime consentite, cancellando le altre. Si attribuirà anche il voto di lista;
- preferenze in liste diverse: voto nullo;
- l'elettore attribuisce il voto ad una lista e le preferenze per i candidati appartenenti a lista diversa da quella votata: è valido il voto alla lista, mentre le preferenze sono nulle.

Effettuato lo spoglio delle schede, il Presidente:

1. unirà in plichi distinti le schede valide, quelle bianche e quelle nulle;
2. le schede bianche e nulle dovranno essere vidimate da almeno un membro del seggio;
3. chiuderà in unico pacco gli elenchi degli elettori, le liste dei candidati, le schede rimaste, le schede di cui sopra e un verbale;
4. riassume tutti i voti e ne fa la somma;
5. determina la cifra elettorale di ciascuna lista;
6. determina la cifra elettorale di ciascun candidato. La cifra elettorale di ciascuna lista è data dalla somma di tutti i voti validi ottenuti da ogni lista. La cifra elettorale individuale di ciascun candidato è data dalla somma di tutte le preferenze che il candidato ha ottenuto.
7. consegna i plichi e il verbale con l'indicazione della cifra elettorale ottenuta alla Commissione Elettorale.

La commissione elettorale procede quindi al calcolo dei posti spettanti a ciascuna lista sulla base dei dati contenuti nei verbali di scrutinio:

Concretamente, al fine di pervenire alla proclamazione degli eletti la Commissione Elettorale procede alla determinazione della cifra elettorale di ogni lista, risultante dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutti i seggi dell'Istituto.

Poi divide la cifra elettorale di ogni lista per 1,2,3 ecc. fino alla concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere (quindi fino ad 4 per la componente genitori e la componente studenti, fino ad 8 per la componente docenti e fino a 2 per la componente ata), disponendo i quozienti ottenuti in una graduatoria decrescente per ciascuna lista e quindi si scelgono, in tutte le liste, fra i detti quozienti ottenuti e graduati in ordine decrescente, gli otto quozienti (per i docenti ed i genitori) ed i due quozienti (per gli ata) più alti. In tal modo viene determinato quanti candidati di ciascuna lista devono essere eletti.

Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti. Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste, si provvede a determinare, nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli.

La Commissione Elettorale determina, infine, la cifra individuale di ciascun candidato, che è costituita dalla somma dei voti di preferenza riportati, e procede alla proclamazione degli eletti individuando, nel numero come sopra determinato per ciascuna lista, i candidati, che hanno ottenuto più voti di preferenza.

La proclamazione degli eletti avviene entro le 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.

Degli eletti proclamati va data comunicazione mediante affissione del relativo elenco nell'albo della scuola.

I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro cinque giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale di istituto. I ricorsi sono decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato.

Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di accesso i componenti delle commissioni elettorali in sede di esame dei ricorsi eventualmente presentati dai rappresentati di lista o dai singoli candidati, nonché i rappresentanti di lista ed i candidati.



Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa *Gaetana IACOBONE*

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co.2, D. Lgs.39/93